

tale rozzo ed irregolare contegno, derivar potrebbero al buon credito di cui sin' ora à sempre goduto il glorioso paviglione austriaco, à trovato necessario di ammonire con la presente tutti e singoli li capitani austriaci, a prestare, sotto propria responsabilità, tutta l'ubbidienza e tutto il rispetto alli ces. reg. consoli, non che di persolvere alli medesimi, tanto infallantemente con tutta puntualità li diritti consolari; quantocchè, in caso di minima mancanza, verranno assoggettati senza remissione al pagamento del doppio importo.

Trieste, il dì 4 dicembre 1804.

(XVII.)

ISTRUZIONI

per li C. R. Uffizj Capitaniali del Porto, nel Circondario dell'I. R. Governo del Litorale.

ARTICOLO I.

Fissazione, ed esazione delle Tasse.

§. 1. Al capitano del porto incombe, tanto la fissazione, quanto l'esazione delle Tasse, a norma della Tariffa, per li seguenti diritti:

- A) *d' Ancoraggio.*
- B) *d' Alboraggio.*
- C) *di Carenaggio.*